

ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA RICHIESTA

La presente nota informativa può essere utilizzata per compilare in modo consapevole la Modulistica presente nel sito con cui richiedere l'Autorizzazione ad eseguire interventi colturali a carattere straordinario (in genere potature o abbattimenti) di piante oggetto di tutela da parte della Legge Regionale 28/2001.

Dove presentare la Domanda

La Domanda va presentata in Comune esclusivamente se le piante sono radicate in aree edificabili (*Zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2/04/1968 e nelle zone ove sono previsti insediamenti commerciali*); negli altri casi, ad esempio nei terreni agricoli (*Zone E di cui al Decreto citato*), la Domanda va inoltrata alla AGENZIA FORESTALE REGIONALE (AFOR), con sede in Città di Castelli, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima.

Quando occorre richiedere l'Autorizzazione

La Legge Regionale ed il suo Regolamento di attuazione distinguono tra piante oggetto di tutela e piante non tutelate.

Le piante tutelate che presentano caratteristiche dimensionali notevoli sono considerate censite.

Di norma, solo nel caso di alberi tutelati e censiti occorre richiedere l'Autorizzazione per eseguire interventi colturali di tipo straordinario (in genere potature o abbattimenti).

Per l'abbattimento di un albero appartenente ad una specie **non protetta** e situato in un'area **non sottoposta a vincolo** paesaggistico (D.Lgs. 42/04) non è necessario richiedere alcuna autorizzazione

Nel caso di interventi su piante di Platano questi devono essere preventivamente comunicati al Servizio Fitosanitario Regionale Umbria - Regione Umbria, Servizio Politiche per l'Innovazione e Fitosanitarie via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia (PG) - Tel. 075/5046262 - Fax 075/5046172.

Le casistiche più frequenti che interessano le richieste di autorizzazioni si riferiscono alle seguenti operazioni colturali:

A. Potature: interventi di riduzione della chioma

B. Abbattimenti

COSA OCCORRE SAPERE NEL CASO IN CUI SI DEBBA COMPIERE UN INTERVENTO DI POTATURA

La Legge distingue due tipi di **Potatura**:

POTATURA ORDINARIA

Per l'esecuzione di intervento di potatura ordinaria non occorre richiedere alcuna Autorizzazione : trattasi di intervento consentito nel rispetto dei periodi temporali e delle tecniche di taglio stabilite per Legge, purché non interessi rami di diametro superiore a 15 centimetri.

È considerata Potatura ordinaria :

- La rimozione di rami secchi o seccaginosi;
- La potatura dei rami verdi delle Latifoglie (ad es.: Querce, Aceri...) con l'asportazione dei rami che non superi il quarto inferiore della chioma verde.
- La spalatura dei rami verdi delle Conifere (ad es.: Pini, Cedri, Abeti..) con l'asportazione dei rami che non superi il quinto inferiore della chioma verde.
- La potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti.

Per quanto concerne i **Tempi di esecuzione**:

1. L'eliminazione di rami secchi e di rami spezzati rimasti in sospensione, è intervento consentito tutto l'anno su tutte le piante.
2. La potatura dei rami verdi delle Latifoglie è consentita da Ottobre a Marzo di ciascuna stagione silvana.
3. La spalcatura dei rami verdi delle Conifere è consentita tutto l'anno.

Per approfondimenti, le disposizioni di dettaglio relative all'esecuzione di interventi di potatura ordinaria sono contenute negli Artt. 12, 106 e 107 del Regolamento Regionale n. 7/2002.

POTATURA STRAORDINARIA

Per l'esecuzione di intervento di potatura straordinaria occorre richiedere specifica Autorizzazione ai sensi di Legge.

Sono considerate potature straordinarie:

- a) la **capitozzatura**, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;
- b) lo **sgamollo**, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;
- c) il **taglio di rami** in vegetazione di diametro superiore ai 15 cm ;
- d) altri interventi di riduzione della chioma.

Per quanto concerne i **Tempi di esecuzione**:

Nelle Conifere (ad es. Pini, Cedri, Abeti ..) l'intervento di potatura straordinaria (riferita alla spalcatura) è una operazione colturale consentita tutto l'anno;

Nelle Latifoglie (ad es. Querce, Aceri,...) l'intervento in questione può essere effettuato esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo compreso tra Ottobre a Marzo.

Quando è possibile effettuare interventi di **Capitozzatura** e **Sgamollo**

La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di intervento e le tecniche di taglio definiti nell' Art. 12, Commi 1, 2, 3 del R.R. 7/2002 , esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: Salici, Gelsi, Pioppi, Olmo campestre, Acero campestre, Orniello e Frassino ossifillo o a Cipressi comuni e Lecci mantenuti a siepe.

Per approfondimenti, le disposizioni di dettaglio relative all'esecuzione di interventi di potatura straordinaria sono contenute negli Artt. 12, 106 e 107 del Regolamento Regionale n. 7/2002.

COSA OCCORRE SAPERE NEL CASO IN CUI SI DEBBA COMPIERE UN INTERVENTO DI ABBATTIMENTO

La Legge distingue tre tipologie di piante:

- Piante non tutelate (ad esempio il Cipresso dell'Arizona o il Pino nero);
- Piante tutelate;
- Piante tutelate e censite.

Piante non tutelate

L'abbattimento o il trapianto di alberi in questo caso può essere compiuto in assenza di Autorizzazione.

Piante tutelate e non censite

Relativamente agli alberi rientranti nella casistica delle piante tutelate considerate non censite, la Legge Regionale n.28/2001 e suo R.R. n.7/2002 dispongono che il loro abbattimento e/o spostamento è consentito in assenza di Autorizzazione purché ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- per costruzioni edilizie

- per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle norme di settore;
- per evitare il danneggiamento di opere esistenti;
- per razionali operazioni colturali;
- per accertata compromissione dello stato vegetativo;
- per inderogabili esigenze di pubblica incolumità o utilità.

Per l'esecuzione di tale tipo di intervento non occorre richiedere alcuna Autorizzazione.

Piante tutelate e considerate censite.

In caso affermativo, dovrà essere richiesta specifica Autorizzazione secondo la Modulistica presente nel Sito. L'Autorizzazione può essere concessa esclusivamente nei casi di seguito riportati:

- per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private;
- per accertata compromissione dello stato vegetativo;
- per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

Alberi tutelati e censiti che hanno cessato la propria attività vegetativa

Nel caso in questione, l'Autorizzazione all'abbattimento è sostituita dal rilascio di Nulla - Osta , ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 28/2001 e dell' Art. 108 c. 8 del R.R. 7/2002 previa presentazione di specifica Istanza di abbattimento secondo la Modulistica predisposta.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Negli ambiti sottoposti al **Vincolo paesaggistico - ambientale**, disposto con D.Lgs n. 42/2004, tutte le specie arboree risultano protette.

Quindi, nel caso in cui le piante oggetto di intervento siano radicate in ambiti vincolati, prima di procedere all'abbattimento, occorre prendere contatti con l'Ufficio tecnico comunale preposto al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche competente in merito.